

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1176-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) del Senato della Repubblica nella seduta del 3 maggio 1961

modificato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 22 giugno 1961 (V. Stampato n. 3007)

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(MEDICI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 26 GIUGNO 1961

**Norme per la liquidazione delle pensioni degli insegnanti elementari
già iscritti al regolamento dell'ex comune di Fiume**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici, che alla data del 31 dicembre 1933 risultavano iscritti al regolamento di pensione dell'ex comune di Fiume, hanno diritto, su domanda, alla liquidazione della pensione loro spettante in base alle norme del regolamento comunale già in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici collocati in pensione in base al regolamento dell'ex comune di Fiume anteriormente al 31 dicembre 1933 hanno diritto alla riliquidazione della pensione in base alle norme dello stesso regolamento.

Nei casi in cui viene esercitata la facoltà di cui ai commi precedenti, l'intero onere della pensione liquidata con le norme del regolamento comunale viene assunto dallo Stato.

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 165.

Art. 2.

Alla spesa di lire 7.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1960-61, si provvederà mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio predetto, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Per far fronte alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà, quanto all'esercizio 1960-61, mediante riduzione per lire 7.000.000 del capitolo n. 388 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio predetto, e quanto all'esercizio 1961-62, mediante riduzione per lire 2.400.000 del capitolo n. 394 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per quest'ultimo esercizio.

Identico.